



Tonucci & Partners

MEMO

DECRETO LEGGE “RILANCIO”:

GUIDA SULLE MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE ED ALTRE NOVITÀ FISCALI.

26 maggio 2020

Con il DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”), entrato in vigore il 19.5.2020, si definisce un ulteriore quadro di interventi a sostegno di imprese, lavoratori e famiglie a causa dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus.

I. VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI: TERMINE DI EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI E DIFFERIMENTO AL 16.09.2020 (ARTT. 126, 127)

I versamenti fiscali e contributivi già sospesi in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020, sono stati unificati e prorogati al 16.9.2020, in un'unica soluzione, ovvero in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020. In ogni caso non si applicano sanzioni e interessi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i versamenti che sono stati sospesi e che ora scadono entro il **termine unico del 16.9.2020** (in unica rata o in massimo 4 rate mensili di pari importo scadenti da detta data) sono:

- a) i versamenti scadenti nei mesi di marzo e aprile 2020 relativi alle **ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, nonché i versamenti IVA** scadenti nel mese di marzo 2020, da parte dei **soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza** (es. turismo, ristorazione, sport ed intrattenimento, attività culturali, servizi di assistenza, trasporti, ecc.);
- b) i versamenti scadenti nel mese di marzo 2020 relativi **all'IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL**, da parte dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con **ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti "solari");
- c) i versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi all'IVA, alle **ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL**, da parte di soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% (soggetti con ricavi o compensi 2019 fino a 50 milioni di euro) o di almeno il 50% (soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro) nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019;
- d) i versamenti IVA scadenti nel mese di marzo 2020, da parte dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle **Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza**;
- e) i versamenti IVA scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020, da parte dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di **Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza** e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019;

- f) i versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi **all'IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL**, da parte di soggetti che hanno **intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione a partire dall'1.4.2019**;
- g) i versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte degli enti non commerciali, compresi gli **enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti**, che svolgono attività istituzionale di interesse generale, non in regime d'impresa;
- h) i versamenti **fiscali** scadenti tra il 21.2.2020 e il 31.3.2020 ed i versamenti di **contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL** scadenti tra il 23.2.2020 e il 30.4.2020 nei confronti dei soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei **Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo'**.

II. ESTENSIONE DELLA SOSPENSIONE AL MESE DI GIUGNO PER GLI ENTI SPORTIVI

Le **federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche sia dilettantistiche**, possono beneficiare della sospensione dei versamenti fino al 30.6.2020, invece che fino al 31.5.2020, relativi all'IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e ai premi INAIL. Tali versamenti possono essere effettuati **entro il 16.9.2020** in un'unica soluzione ovvero in massimo 4 rate mensili di pari importo a partire da detta data.

III. VERSAMENTO DELLE RITENUTE NON OPERATE

Il nuovo termine del 16.9.2020 si applica anche in relazione al versamento, da parte dei soggetti percettori, delle ritenute non operate dal sostituto d'imposta che possono essere effettuati entro detto termine in un'unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020; si tratta dei versamenti per le:

- a) ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni non operate nei confronti dei lavoratori autonomi e degli agenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nel periodo d'imposta 2019 e che, nel mese precedente, non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato nel periodo compreso tra il 17.3.2020 e il 31.5.2020;
- b) ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato, non operate dai sostituti d'imposta aventi la sede legale o la sede operativa nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano,

IV. PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE (ART. 154)

La sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione è ulteriormente prorogata dal 31 Maggio al 31 Agosto 2020.

Per i piani di dilazione in essere alla data dell'8 Marzo 2020 ed i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 Agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall'agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge, si determinano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque, rate.

Il versamento delle rate di pagamento ai fini della adesione alla c.d. "rottamazione-ter" e del c.d. "saldo e stralcio" in scadenza nell'anno (finora prorogate al 31 Maggio) possono essere eseguite entro il 10 Dicembre 2020; si rileva tuttavia che non si applica la tolleranza di 5 giorni del DL n. 119 del 2018.

Infine, il provvedimento consente, a chi era decaduto al 31 Dicembre 2019 dalla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, di accedere a nuove dilazioni di pagamento.

V. RIVALUTAZIONE DEL COSTO D'ACQUISTO DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON NEGOZiate NEI MERCATI REGOLAMENTATI (ART. 137)

È riaperta la possibilità di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate (possedute da persone fisiche e società semplici) e dei terreni (sia agricoli sia edificabili), posseduti al 1° Luglio 2020, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti a seguito di apposita perizia.

L'imposta sostitutiva si applica nella misura dell'11% sia per le partecipazioni che, alla data del 1° Luglio 2020, risultano qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR, sia per le partecipazioni non qualificate, sia per i terreni edificabili e con destinazione agricola.

VI. VERSAMENTI IRAP (ART. 24)

I contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti "solari"), sono esclusi dall'obbligo di versamento:

- del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i "solari");
- della prima rata dell'acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i "solari").

Rimane fermo il versamento dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i "solari").

VII. INCREMENTO DEL LIMITE ANNUO DI CREDITI COMPENSABILE IN F24 (ART. 147)

Per il solo anno 2020, viene incrementato da 700.000,00 a 1 milione di euro il limite dell'ammontare, cumulativo, dei crediti d'imposta ed a titolo di contributo che, in ciascun anno solare, possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 241/97 ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. "semplificata".

VIII. SOSPENSIONE DELLA COMPENSAZIONE TRA CREDITO D'IMPOSTA E DEBITO ISCRITTO A RUOLO (ART. 145)

Per l'anno corrente 2020 alla erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo.

IX. SUPER-AMMORTAMENTO E TERMINE DI CONSEGNA DEI BENI STRUMENTALI NUOVI (ART. 50)

Il Decreto consente di fruire del "super-ammortamento" (ovvero deduzione del 130% del costo sostenuto per gli acquisti effettuati dal 1° Aprile 2019 fino al 31 Dicembre 2019), anche per i beni che verranno consegnati entro il 31 Dicembre 2020 (e non più il 30 giugno 2020), a condizione che, entro il 31 Dicembre 2019, sia stato versato un acconto del 20% del prezzo di acquisto.

X. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (ART. 25)

Il Decreto Rilancio accorda un contributo a fondo perduto per imprese e titolari di reddito di lavoro autonomo. Sono, tuttavia, esclusi, tra i vari i professionisti iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori dello spettacolo ed i professionisti iscritti ad un Ordine.

Il contributo spetta a condizione che i ricavi/compensi percepiti nel 2019 non siano superiori a 5 milioni di euro e l'ammontare di fatturato/corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 rispetto a quello di aprile 2019.

L'ammontare del contributo si determina sulla differenza tra il fatturato di aprile 2020 e aprile 2019, cui vanno applicate delle percentuali variabili a seconda dell'ammontare dei ricavi e compensi:

- 20% per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
- 15% per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
- 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 1 e 5 milioni di euro.

La norma prevede la concessione di un contributo minimo, pari ad euro 1.000,00 per le persone fisiche ed euro 2.000,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche. A seguito della presentazione di istanza telematica all'Agenzia delle Entrate, il contributo è accreditato al beneficiario mediante bonifico bancario; si è in attesa del relativo provvedimento attuativo.

XI. AGEVOLAZIONI PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' CON RICAVI TRA 5 E 50 MILIONI DI EURO TURISTICHE (ART. 26)

Vengono previste agevolazioni per le società di capitali i cui ricavi del 2019 sono compresi tra 5 e 50 milioni di euro, le quali abbiano subito una riduzione dei ricavi di oltre il 33% nel periodo tra l'1.3.2020 e il 30.4.2020 rispetto agli stessi due mesi del 2019 a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Se, entro il 31.12.2020, viene effettuato un aumento di capitale a favore di tali società:

- ai soci che effettuano il versamento compete un credito d'imposta del 20%, utilizzabile, in compensazione dal 2021;
- alla società compete un credito d'imposta, anch'esso utilizzabile dal 2021, parametrato alle perdite che la società realizza nel 2020 e all'ammontare dell'aumento di capitale effettuato.

L'ammontare massimo dell'aumento di capitale agevolabile è pari a 2 milioni di euro (a cui corrisponde, in capo al socio, un credito d'imposta massimo di 400.000,00 euro). L'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

XII. ESENZIONI DALL'IMU PER STRUTTURE TURISTICHE (ART. 177)

È accordata l'**esenzione dalla prima rata dell'IMU**, per l'anno 2020, relativa a: a) immobili adibiti a stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali); b) Stabilimenti termali; c) Immobili rientranti nella categoria catastale D/2; d) Immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.**

XIII. CREDITO D'IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI NON ABITATIVI (ART. 28)

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e agli enti non commerciali è riconosciuto un credito d'imposta parametrato ai canoni di locazioni degli immobili ad uso non abitativo.

Il contributo spetta a condizione che:

- i ricavi/compensi 2019 siano inferiori a 5 milioni di euro (non richiesto per le strutture alberghiere e agrituristiche);
- i locatari abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento.

Il credito d'imposta è commisurato all'importo dei canoni dei mesi di marzo, aprile e maggio (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale) ed è pari al:

- 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, *leasing* o concessione di immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;
- 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

XIV. CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E PER L'ADEGUAMENTO DI PUBBLICI ESERCIZI (ARTT. 120, 125)

Ai soggetti esercenti **attività d'impresa, arte o professione**, viene riconosciuto un **credito d'imposta** in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per:

- la **sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti** utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa;
- l'**acquisto di dispositivi di protezione individuale** (es. mascherine, guanti, occhiali protettivi) e di altri dispositivi volti a garantire la salute dei lavoratori (es. termometri e termoscanner) e degli utenti (es. barriere e pannelli protettivi).

Il limite del credito d'imposta è stato elevato sino a un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario.

Per i **soggetti esercenti attività impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico** (es. bar, ristoranti, alberghi, cinema, teatri, musei) è previsto un **credito d'imposta pari al 60% delle spese** sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nel limite di 80.000,00 euro per beneficiario.

XV. GIUSTIZIA TRIBUTARIA (ART. 135)

Per lo svolgimento **dell'udienza dinanzi le Commissioni Tributarie** a distanza sia pubblica sia in camera di consiglio, è previsto l'utilizzo del **collegamento da remoto** non solo per le parti processuali, ma anche per i giudici e il personale amministrativo, equiparando il luogo dove avviene il collegamento da remoto all'aula di udienza. La partecipazione da remoto all'udienza può essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo **ovvero con apposita istanza**.

Si attende l'adozione di provvedimenti attuativi.

XVI. TERMINI PROCESSUALI ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE (ART. 158)

È stato chiarito che la sospensione dei termini processuali, prevista dall'art. 83, co 2, D.L. n. 18/2000, è cumulabile con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione. Pertanto, in caso di istanza di adesione presentata dal contribuente, si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione per i novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, sia la sospensione prevista dal citato art. 83.



Because
we care.

Tonucci & Partners

With a long tradition of expertise and success we offer premium legal and tax services across the full breadth of business.

ITALY

Rome

Via Principessa Clotilde, 7
00196 (RM)
T +39 06 362271
F +39 06 3235161
roma@tonucci.com

Milan

Via Borromei, 9
20123 (MI)
T +39 02859191
F +39 02860468
milano@tonucci.com

Padua

Via Trieste, 31/A
35121 (PD)
T +39 049 658655
F +39 049 8787993
padova@tonucci.com

Prato

Via Giuseppe Valentini, 8/A
59100 (PO)
T +39 0574 29269
F +39 0574 604045
prato@tonucci.com

Trieste

Via Del Coroneo, 33
34133 (TS)
T +39 040 366419
F +39 040 0640348
trieste@tonucci.com

Naples

Via Giosuè Carducci, 19
80121 (NA)
T +39 081 422784
F +39 081 418801
napoli@tonucci.com

Foggia

Via Vincenzo Lanza, 14
71121 (FG)
T +39 0881 707825
F +39 0881 567974
foggia@tonucci.com

ALBANIA

Tirana

Torre Drin - Ruga Abdi
Topani
T +355 (0) 4 2250711/2
F +355 (0) 4 2250713
tirana@tonucci.com

ROMANIA

Bucharest

Str. Academiei 39 - 41
010013 - Sector 1
T +40 31 4254030/1/2
F +40 31 4254033
bucharest@tonucci.com